

Provincia di Torino

Servizio amministrazione e Controllo Area Risorse idriche e qualità dell'aria

L.n. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i. Iscrizione alla sezione "tutela e valorizzazione dell'ambiente" della Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato dell'Associazione "Terre dell'Erbaluce" con sede legale a Candia Canavese (TO) – C.F. 93043530018.

N. 118- 48629/2014

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la L.R. 8 gennaio 2004 n.1 art. 5 comma 2 lettera f) "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" che attribuisce alle Province le competenze in materia di Organizzazioni di volontariato;
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato", come modificata ed integrata dalla L.R. n.1/2004 art. 62;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n.162-7146/2010 del 23/2/2010 con la quale venivano approvate, tra l'altro, le modalità operative per la gestione della sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato;
- l'istanza di iscrizione alla sezione "Tutela e valorizzazione dell'ambiente" della Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione "Terre dell'Erbaluce" con sede legale a Candia Canavese (TO) – in Via Mazzini 23, C.F. 93043530018, pervenuta all'Amministrazione Provinciale in data 07/08/2014. ns. prot. n.130702/NC7;
- la lettera di questo Servizio prot. n.133263 del 18/08/2014 con la quale si comunicava ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i l'avvio del procedimento di iscrizione;
- la documentazione agli atti, presentata dall' Associazione istante, che non dimostrava il possesso di uno dei requisiti previsti dalla normativa in materia di Organizzazioni di volontariato;
- la lettera di questa Amministrazione prot. n. 172401 del 31/010/2014 con la quale si comunicava, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i, la sospensione dei termini del procedimento di iscrizione per la durata di 30 giorni dal ricevimento della stessa per permettere all'Associazione di integrare l'istanza di cui sopra ;

Considerato che l'Associazione in oggetto, con lettera del 04/12/2014 ns. prot. n. 196040 in data 12/12/2014, si è adeguata a quanto richiesto e, pertanto, agli atti risultano i seguenti documenti:

- Atto costitutivo e statuto redatti in data 12/06/2013;
- Scheda di iscrizione allegata all'istanza compilata in tutte le sue parti;
- Relazione delle attività dell'Associazione;
- Copia del bilancio consuntivo con verbale di approvazione dello stesso nonché Copia del bilancio preventivo con verbale di approvazione dello stesso;
- Copia libro soci;
- Copia libro degli aderenti che prestano attività di volontariato;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà;

Considerato pertanto che l'Associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa (L. n. 266/1991 e L.R. n. 38/1994 e s.m.i.) per l'iscrizione alla sezione "Tutela e valorizzazione dell'ambiente" della Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, in particolare:

- scopo solidaristico dell'Associazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 266/1991, e degli artt. 2 comma 1 e 4 comma 1 della L.R. n. 38/1994 e s.m.i.;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 266/1991 e dell'art. 2 comma 1 della L.R.n. 38/94 s.m.i.;
- prevalenza di attività di volontariato prestata in modo spontaneo, personale e gratuito ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.n. 266/1991 e art. 2 comma 1 della L.R. n. 38/1994 e s.m.i.;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 266/1991 e dell' art.2 commi 6 e 7 della L.R. n. 38/94 s.m.i.;
- democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 266/1991;
- obbligo di formazione del bilancio nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 266/1991;
- corrispondenza e coerenza delle voci di bilancio con le risorse economiche previste dall'art. 5, della L.n. 266/1991, con le attività statutarie e con quelle dichiarate nella relazione di attività;
- relazione di attività coerente con le finalità descritte nello Statuto;
- assicurazione contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per i soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 4 della L. n. 266/1991 e dell'art 2 comma 5 della L.R. n. 38/1994 e s.m.i.;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione ad altra Associazione di volontariato operante in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.n. 266/1991.

Ritenuto che l'esito dell'istruttoria risulta positivo;

Considerato inoltre che:

- la P.A. soggiace all'obbligo generale di non aggravare il procedimento ai sensi dell'art. 1 della L. n. 241/90 e s.m.i. in ossequio dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza del suo operato;

- la L. n.241/90 e s.m.i. riconosce alla P.A. il potere di adottare, in via di autotutela, gli atti di ritiro dei suoi provvedimenti qualora sopravvengano motivi di legittimità oppure per motivi di rimeditata opportunità dei provvedimenti stessi;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato entro il termine di 90 giorni stabilito dalla D.G.P. n. 645 – 23401/2011 del 05 luglio 2011;

Rilevato che tale atto rientra nell'obiettivo di PEG LC1/2010/425 "Supporto amministrativo e contabile ai Servizi dell'Area", Risultato atteso n. 8 "gestione della Sezione ambientale del Registro delle "Organizzazioni di Volontariato";

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 35 dello Statuto;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto provinciale;

DETERMINA

1. per le motivazioni indicate in premessa, di iscrivere l'Organizzazione di volontariato denominata "Terre dell'Erbaluce" con sede legale a Candia Canavese (TO) - Via Mazzini 23 – C.F. 93043530018 alla sezione "Tutela e valorizzazione dell'ambiente" della Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato;

L'iscrizione a tale Registro legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attività riconducibili alle finalità di cui alle Leggi nazionale n. 266/1991 e regionale n.38/1994 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line della Provincia di Torino ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/1994 e s.m.i..

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 23/12/2014

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Laura ALESIANI